



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato 2 alla Delib.G.R. n. 18/38 del 18.5.2023

**Disposizioni attuative per la concessione di contributi in conto canoni e in conto capitale
per le operazioni di locazione finanziaria agevolata**

Legge 21 maggio 1981, n. 240, art. 23, comma 1

Nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis"



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

SCHEDA INTERVENTO

Oggetto e finalità	Sostegno alle imprese artigiane attraverso la concessione di contributi in conto canoni e in conto capitale per le operazioni di locazione finanziaria agevolata
Riferimenti normativi	Legge 240 del 21 maggio 1981, articolo 23
Termini per la presentazione della domanda	Fino a esaurimento delle risorse dedicate ed entro i termini di presentazione fissati nell'Avviso Pubblico
Soggetti beneficiari	Imprese artigiane, costituite anche in forma cooperativa e consortile, iscritte negli Albi, come indicato delle leggi 443/85.
Settori ammissibili	Artigianato
Settori esclusi	Regolamento (UE) n. 1407/2013 – Appendice alle DD.AA
Interventi finanziabili	Operazioni di locazione finanziaria aventi per oggetto investimenti produttivi e acquisti di beni strumentali posti al servizio dell'attività artigiana, tra cui: la locazione di terreni, la costruzione, la ristrutturazione e/o l'ampiamiento di fabbricati, l'acquisto di macchine, attrezzi strumentali e automezzi nuovi e usati.
Regime d'aiuto	Regolamento (UE) n. 1407/2013 – <i>de minimis</i>
Importo finanziabile	Spesa minima ammissibile Euro 5.000 – Nessun limite massimo
Forma aiuto	Contributo in conto canoni e in conto capitale
Intensità aiuto	<ul style="list-style-type: none">- contributo in conto canoni: 64% del tasso di riferimento vigente alla data di stipula del contratto di locazione finanziaria- contributo in conto capitale: 40% della spesa massima ammissibile;- contributo per la riduzione dei costi di garanzia: 0,50% annuo dell'importo del finanziamento, per un massimo di 5 anni.
Selezione delle domande	Procedura valutativa
Fonti di copertura della spesa	Fondi regionali
Dotazione finanziaria	Euro 13.500.000,00 (conto capitale) Euro 550.000,00 (conto interessi)



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Sommario

Scheda Intervento.....	2
Sommario	3
Premessa	4
Art. 1 - Finalità e dotazione finanziaria	5
Art. 2 - Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità.....	5
Art. 3 – Termini e modalità di presentazione della domanda	6
Art. 4 - Condizioni di ammissibilità dell'investimento e documentazione di spesa	6
Art. 5 – Spese non ammissibili e limitazioni	7
Art. 6 - Importo massimo delle agevolazioni in conto interessi e in conto capitale concedibili.....	8
Art. 7 Misura e quantificazione delle agevolazioni.....	8
Art. 8 - Durata di riconoscimento del contributo in conto interessi.....	10
Art. 9 Concessione ed erogazione delle agevolazioni.....	10
Art. 10 Obblighi del beneficiario, revoca delle agevolazioni e controlli	11
Art. 11 – Responsabile del Procedimento e richiesta chiarimenti.....	12
Art. 12 – Informativa sui dati personali e accesso agli atti	12
Art. 13 - Disposizioni finali.....	13



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Premessa

Il Servizio Programmazione e finanziamenti alle imprese dell'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio (d'ora in avanti indicato come "competente Assessorato") provvederà a pubblicare nel sito istituzionale della RAS, sezione Servizi alle Imprese, apposito Avviso contenente la definizione dell'ammontare di risorse destinate all'intervento, i termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione, unitamente alla documentazione e ai modelli di dichiarazione di atto di notorietà da presentare.

Le presenti modalità operative disciplinano:

- 1) la concessione di contributi in conto canoni previsti dall'art. 23, comma 1 della legge 21 maggio 1981, n. 240 sulle operazioni di locazione finanziaria effettuate in favore delle imprese artigiane;
- 2) la concessione del contributo per la riduzione dei costi di garanzia, quando la medesima sia rilasciata su un'operazione di leasing, da un Confidi ex art. 13 del D.L. 30/09/2003, n. 269 e L. 24/11/2003, n. 326;
- 3) la concessione del contributo in conto capitale, in applicazione dell'art. 15, comma 7 della Legge n. 144/1999, calcolato sulle sole spese già sostenute al momento della presentazione della domanda di agevolazione.

Per operazioni di locazione finanziaria si intendono le operazioni di locazione di beni mobili e immobili, acquistati o fatti costruire dal locatore, su scelta e indicazione del conduttore, che ne assume tutti i rischi, e con facoltà per quest'ultimo di divenire proprietario dei beni locati al termine della locazione, dietro versamento di un prezzo prestabilito.

Sono autorizzate ad operare nel comparto del leasing artigiano agevolato, ai sensi della norma sopra richiamata, le Società di locazione finanziaria iscritte nell'Elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e le Banche che svolgono direttamente attività di locazione finanziaria iscritte all'Albo previsto dall'art. 13 del decreto medesimo.

L'Ente gestore, selezionato mediante procedura a evidenza pubblica, gestisce, in regime di concessione, il Fondo costituito per la concessione del contributo in conto canoni sulle operazioni di locazione finanziaria citate.

Le imprese in possesso dei requisiti possono presentare la domanda di agevolazione tramite le Società di locazione finanziaria, le Banche che svolgono direttamente attività di leasing e le Associazioni Artigiane di categoria.

I predetti Soggetti hanno l'obbligo di portare a conoscenza delle imprese che richiedono l'ammissione alle agevolazioni le presenti disposizioni attuative.

Le agevolazioni di cui alle presenti disposizioni sono deliberate dal Comitato tecnico regionale di cui all'art. 37 della L. n. 949/1952, istituito dalla Regione.

La modulistica occorrente per la richiesta delle agevolazioni è disponibile sul sito internet dell'Ente gestore unitamente alle presenti modalità operative e alle istruzioni di compilazione. Detta modulistica predisposta dall'Ente Gestore è approvata e resa operativa dall'Assessorato di spesa competente.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Art. 1 - Finalità e dotazione finanziaria

La finalità dell'intervento è sostenere gli investimenti in beni strumentali a favore delle imprese artigiane attraverso la concessione di contributi in conto canoni ed in conto interessi per operazioni di locazione finanziaria (leasing) finalizzati all'acquisto di beni, acquisto di locali e locazione di terreni destinati alla attività artigiana.

Le presenti Disposizioni Attuative verranno pubblicate sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna all'indirizzo www.regione.sardegna.it.

Allo stesso indirizzo, saranno pubblicate eventuali modifiche, aggiornamenti e chiarimenti sulla procedura.

La dotazione iniziale complessiva è pari ad euro 14.050.000,00, così suddivisa:

- euro 13.500.000,00 per le misure di sostegno in conto capitale;
- euro 550.000,00 per le misure di sostegno in conto interessi.

L'assegnazione dei contributi è subordinata alla disponibilità della dotazione finanziaria al momento della richiesta. Al raggiungimento del limite della dotazione finanziaria complessiva, l'Assessorato competente provvederà a interrompere l'attività dello sportello telematico inibendo la presentazione delle istanze di agevolazione, anticipando i termini di scadenza di cui al successivo articolo 3.

Sarà comunque consentita la presentazione della domanda di contributo fino ad un massimo di richieste aggiuntive pari al 5% della dotazione, che saranno immediatamente avviate ad istruttoria e finanziate solo qualora si rendessero disponibili le necessarie risorse a valere sulla dotazione finanziaria iniziale del Bando (presenza di economie o integrazioni della dotazione iniziale).

Art. 2 - Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità

Possono beneficiare degli interventi agevolativi le imprese artigiane che abbiano stipulato con le Società contratti di locazione finanziaria in coerenza con le destinazioni di cui al successivo paragrafo 3 e che, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:

- aventi sede legale e operativa in Sardegna, costituite anche in forma cooperativa o consortile;
- iscritte all'Albo delle Imprese Artigiane e/o annotate con la qualifica di impresa artigiana (sezione speciale) nel Registro delle Imprese, secondo quanto previsto dall'art. 2 della Legge regionale n. 32/2016 ed il cui settore di attività indicato in visura camerale non è ricompreso tra i settori esclusi, riportati nell'appendice n. 1; la predetta annotazione deve avvenire entro la data di decorrenza del contributo in conto canoni, la quale coincide con quella del verbale/i di consegna del bene/i (l'ultimo nel caso di più verbali).
- non siano imprese in difficoltà secondo la definizione di cui all'art. 2 punto 18 del Reg. UE 651/20114;
- non siano in stato di scioglimento, cessazione o liquidazione volontaria e non siano sottoposte a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata e straordinaria.

Ai sensi dell'articolo 9 comma 10 della Legge regionale 21 febbraio 2023, n. 1 - Legge di stabilità 2023,



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

potranno presentare la domanda di accesso alle agevolazioni e saranno ammesse a istruttoria anche le domande presentate dalle imprese artigiane che abbiano maturato i requisiti di ammissibilità nel periodo compreso tra la data di chiusura dello sportello precedente (16 maggio 2022) e la data di chiusura del nuovo bando.

Art. 3 – Termini e modalità di presentazione della domanda

Le domande potranno essere trasmesse attraverso la piattaforma applicativa resa disponibile sul sito dell'ente gestore entro la data indicata nell'avviso pubblico.

La domanda stampata dalla procedura informatica dovrà essere quindi sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa artigiana con le modalità previste dall'articolo 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e dal Soggetto presentatore.

Quest'ultimo trasmetterà la domanda all'Ente gestore all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata indicato sul proprio sito, avendo cura di indicare il numero di posizione e la denominazione dell'impresa beneficiaria, o tramite il servizio postale, non oltre 6 mesi dalla data di decorrenza del contributo in conto canoni (vedi successivo articolo 6, comma 3) a pena di inammissibilità della domanda medesima. Ai soli fini della verifica temporale faranno fede il rapporto di trasmissione della mail certificata o il timbro postale di spedizione.

Alla domanda, da utilizzare anche per autocertificare l'annotazione con la qualifica di impresa artigiana (sezione speciale) nel Registro delle Imprese, deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) copia conforme all'originale del verbale di consegna sottoscritto dall'impresa contenente la descrizione, la data e il luogo di consegna dei beni;
- b) la planimetria dei locali con l'indicazione della loro singola destinazione, nel caso di operazioni di locazione finanziaria immobiliare.

Il rappresentante legale dell'impresa beneficiaria di provvedimenti di concessione delle agevolazioni di importo superiore a euro 150.000,00, ha l'obbligo di presentare all'Ente Gestore (utilizzando lo schema riportato sul sito istituzionale) apposita dichiarazione sostitutiva, con le modalità previste dall'articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000, per la trasmissione all'Assessorato competente dei dati necessari alla verifica antimafia. Detta verifica, ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011 così come modificato dal D.Lgs. n. 218/2012, verrà effettuata mediante consultazione telematica della Banca Dati Nazionale Unica Antimafia.

Contestualmente alla stampa della domanda di agevolazione l'Ente gestore rilascia alla Società e all'impresa beneficiaria ricevuta riportante data e ora di presentazione, numero di posizione assegnato alla richiesta ed il Responsabile dell'unità organizzativa competente per l'istruttoria. Dalla data di ricezione della richiesta cartacea, completa della necessaria documentazione, decorrono i termini per la concessione delle agevolazioni.

Art. 4 - Condizioni di ammissibilità dell'investimento e documentazione di spesa

Le operazioni di locazione finanziaria, sulle quali possono essere concessi i contributi, devono avere per oggetto:



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- a) la locazione del terreno specificamente destinato alla costruzione e/o all'ampliamento di fabbricati posti al servizio dell'attività artigiana dell'impresa. La locazione del solo terreno è ammissibile esclusivamente nell'ambito dell'esercizio delle attività di autodemolizione/sfasciacarrozze e taglio e prima lavorazione delle pietre (marmo, trachite ecc.);
- b) l'acquisto, la costruzione la ristrutturazione e/o l'ampliamento di locali (locazione finanziaria immobiliare), posti al servizio dell'attività artigiana dell'impresa;
- c) l'acquisto di macchine, attrezzi strumentali e automezzi nuovi, ovvero usati (locazione finanziaria mobiliare e di automezzi) posti al servizio dell'attività artigiana dell'impresa, incluse le spese per gli impianti e le attrezzature connesse al sistema informatico e comunicazionale.

La dichiarata e documentata destinazione artigiana dei beni oggetto delle operazioni di locazione finanziaria deve essere mantenuta, per tutta la durata dell'agevolazione, sotto pena di revoca.

Nel computo dell'ammontare dei contributi da assegnare a favore dell'impresa va fatto salvo il disposto dell'art. 5 comma 2, del Regolamento UE 1407/2013 ove si stabilisce che gli aiuti "De minimis" non sono cumulabili con altri aiuti relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo da luogo a un'intensità d'aiuto superiore a quella fissata per le specifiche circostanze di ogni caso, da un Regolamento di esenzione per categoria o da una decisione della Commissione.

Al termine dell'operazione di locazione finanziaria, l'impresa artigiana locataria non potrà beneficiare – per l'acquisto dei beni locati – delle agevolazioni previste dalla vigente normativa in materia di finanziamenti artigiani agevolati.

Le agevolazioni non possono essere concesse per il rinnovo di un contratto di locazione finanziaria in precedenza agevolato, ovvero per la locazione finanziaria di beni già di proprietà dell'impresa conduttrice.

Nel caso di operazione avente ad oggetto macchine, attrezzi strumentali e automezzi usati, devono essere prodotte:

- una dichiarazione del venditore che attesti l'origine esatta del materiale e che confermi che lo stesso, nel corso degli ultimi sette anni, non ha mai beneficiato di altre agevolazioni nazionali o comunitarie;
- una dichiarazione di un perito iscritto all'Albo professionale che attesti che:
 - a) il prezzo del materiale usato non è superiore al suo valore di mercato ed è inferiore al costo del materiale simile nuovo;
 - b) le caratteristiche tecniche del materiale usato sono adeguate alle esigenze dell'azienda e sono conformi alle norme standard pertinenti.

Art. 5 – Spese non ammissibili e limitazioni

Mezzi mobili

Non sono agevolabili le autovetture di qualsiasi tipologia, comprese quelle con omologazione autocarro per l'esercizio di qualsiasi attività (ad eccezione delle attività di taxista e di noleggio di veicoli con conducente).

Possono essere ammesse ad agevolazione altre tipologie di veicoli purché coerenti con le specifiche attività



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

esercitate, secondo la valutazione del Comitato Tecnico Regionale (ad es. Pick- up modificati con l'installazione di attrezzature fisse/allestimenti speciali).

Imbarcazioni

La spesa sostenuta per l'acquisto di imbarcazioni è ammissibile ad agevolazione nella misura del 50% - esclusi i natanti (unità da diporto il cui scafo abbia una lunghezza pari o inferiore a 10 metri) a condizione che gli acquisti proposti siano coerenti col numero di collaboratori, compresi i titolari dell'impresa, per la gestione/conduzione dei mezzi.

Art. 6 - Importo massimo delle agevolazioni in conto interessi e in conto capitale concedibili

L'investimento non è soggetto ad alcun limite massimo di importo salvo il rispetto delle soglie di cui al Regolamento UE n. 1407/2013 – G.U.U.E. L. 352/1 del 24/12/2013), c.d *de minimis* come sotto meglio specificato.

Non saranno ritenute ammissibili le operazioni di finanziamento di importo inferiore a 5.000,00 euro.

La regola “de minimis” implica che il destinatario dell'aiuto non possa usufruire nell'arco di tre esercizi finanziari (due esercizi precedenti ed esercizio in corso) di finanziamenti pubblici complessivi, assegnati sotto forma di “de minimis” superiori a euro 200.000,00 a qualsiasi titolo e da qualsiasi Amministrazione pubblica ottenuti. Per le imprese attive nel settore del trasporto su strada detto importo non potrà superare, invece, gli euro 100.000,00. Non entrano a far parte del tetto di contributo a titolo “de minimis” i contributi ricevuti a valere su regimi di aiuto notificati alla Commissione Europea e da questa approvati.

Art. 7 Misura e quantificazione delle agevolazioni

Le agevolazioni sono quantificate dall'Ente istruttore e proposte al competente Assessorato in elenchi di beneficiari per l'approvazione, la concessione e l'erogazione in unica soluzione. Limitatamente al contributo in conto interessi e per la riduzione dei costi di garanzia le agevolazioni sono quantificate per l'erogazione in forma attualizzata, applicando quale tasso di attualizzazione il tasso di riferimento vigente.

Ai fini dell'erogazione, nella domanda di agevolazione dev'essere obbligatoriamente indicato il codice IBAN del conto corrente correttamente intestato all'Impresa richiedente sul quale effettuare l'accredito.

Contributo in conto canoni

L'importo dell'operazione di locazione finanziaria ammissibile al contributo in conto canoni è pari al valore del bene al netto di imposte, tasse, oneri accessori e spese, diminuito del prezzo convenuto per il trasferimento della proprietà al termine del contratto di locazione finanziaria.

Il contributo in conto canoni è determinato in misura percentuale del tasso di riferimento vigente alla data di stipula del contratto di locazione finanziaria pari al 64%.

Il contributo è calcolato in misura equivalente al contributo in conto interessi spettante ad una corrispondente operazione effettuata ai sensi dell'art. 37 della Legge n. 949/1952. Il contributo in conto interessi è determinato, sull'importo del finanziamento ammesso all'agevolazione, quale quota parte degli interessi posti



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

a carico dei fondi pubblici, calcolati al tasso di riferimento.

La misura del tasso di riferimento è indicata e aggiornata con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, in conformità con il tasso di riferimento fissato dalla Commissione Europea (pubblicato su https://competition-policy.ec.europa.eu/state-aid/legislation/reference-discount-rates-and-recovery-interest-rates/reference-and-discount-rates_en).

La decorrenza del contributo in conto canoni è quella del primo canone periodico di importo costante.

Qualunque sia la maggior durata dei contratti di locazione finanziaria, quella ammissibile al contributo in conto canoni non può essere superiore:

- a 12 anni, se riguarda beni immobili;
- a 6 anni, se riguarda beni mobili.

Qualora il contratto di locazione finanziaria riguardi una impresa di nuova costituzione⁸, le predette durate sono elevate rispettivamente a 15 anni per i beni immobili ed 8 anni per i beni mobili.

Le operazioni di locazione finanziaria sono stipulate al tasso ed alle altre condizioni economiche liberamente concordate tra le parti.

La copia autentica del contratto di locazione finanziaria resterà a disposizione dell'Ente Istruttore presso la Società.

Il pagamento anticipato di canoni è consentito fino alla misura massima del 20% del valore locato, ovvero alla sommatoria dell'importo dei canoni corrispondenti a 6 mesi per beni mobili e a 12 mesi per beni immobili.

Contributo in conto capitale

Per le operazioni di locazione finanziaria è previsto oltre al contributo in conto canoni, un contributo in conto capitale nella misura del 40% della spesa ammissibile, che sarà riconosciuto in due quote. La prima quota sarà pari alle spese già sostenute a titolo di anticipo (macrocanone) al momento della presentazione della domanda di agevolazione, fino a un massimo del 20%. La seconda quota del contributo in conto capitale verrà pagata al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- a) alla conclusione ordinaria del contratto (qualora venga riscattato il bene);
- b) decorsi 5 anni per le macchine e/o 10 anni per gli immobili (dalla data di consegna del bene) con o senza riscatto del bene.

Contributo per la riduzione dei costi di garanzia

Quando l'operazione per la quale viene richiesto il contributo in conto canoni è garantita, in misura pari almeno al 50% da un Confidi, come definito dall'art. 13 del D.L. 30/09/2003, n. 269 e dalla L. 24/11/2003, n. 326, è possibile richiedere il contributo per la riduzione dei costi di garanzia con la medesima domanda di agevolazioni finanziarie. Questa dovrà essere accompagnata dall'attestazione fornita dal Confidi, dell'importo e dell'avvenuto pagamento del costo della garanzia.⁹

Il contributo per la riduzione dei costi di garanzia è pari allo 0,50% annuo dell'importo dell'operazione, per un massimo di 5 anni. Tale contributo è erogato in forma attualizzata in unica soluzione.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Art. 8 - Durata di riconoscimento del contributo in conto interessi

Qualunque sia la maggior durata dei corrispondenti contratti di finanziamento, il contributo in conto interessi è riconosciuto per una durata massima di:

- a) dodici anni per i finanziamenti aventi destinazioni di acquisto terreni, acquisto, costruzione, ristrutturazione, ampliamento ed ammodernamento di fabbricati;
- b) sei anni per i finanziamenti relativi alle altre destinazioni ad eccezione dell'acquisizione di scorte di prodotti finiti;
- c) cinque anni per i finanziamenti relativi all'acquisizione di scorte di prodotti finiti.

Nell'ipotesi in cui la durata dei contratti risulti superiore a quella massima di riconoscimento del contributo, il contributo medesimo sarà determinato sulla base di piani di ammortamento sviluppati per le durate massime consentite.

Le misure di durata di cui alle precedenti lettere a), b) e c) non si applicano ai finanziamenti concessi a imprese di nuova costituzione¹, per i quali il contributo può essere concesso fino alla durata di:

- quindici anni per i finanziamenti di cui alla predetta lettera a);
- otto anni per i finanziamenti di cui alla predetta lettera b);
- sette anni per i finanziamenti di cui alla predetta lettera c).

Il contributo per la riduzione dei costi di garanzia è pari allo 0,50% annuo dell'importo del finanziamento, per un massimo di 5 anni. Il contributo è erogato in forma attualizzata in unica soluzione.

Art. 9 Concessione ed erogazione delle agevolazioni

Il soggetto istruttore individuato mediante apposita procedura di gara provvederà all'istruttoria di ricevibilità e ammissibilità delle domande di agevolazione secondo l'ordine cronologico di ricezione delle stesse.

La domanda di ammissione ai contributi in conto canoni e in conto capitale, se completa e corredata della documentazione indicata al precedente paragrafo 2 e 3, viene sottoposta, nel rispetto dell'ordine cronologico di ricezione, all'esame del Comitato Tecnico Regionale di cui all'art. 37 della legge n. 949/52.

In caso di documentazione incompleta ovvero insufficiente, le integrazioni e i chiarimenti devono essere trasmessi entro il termine di tre mesi dalla data di ricezione della relativa comunicazione effettuata dall'Ente gestore. L'ammissione alle agevolazioni è deliberata nel termine di 45 giorni dalla data di ricezione della domanda stessa o della documentazione che la deve completare, entro 15 giorni dalla data della delibera viene data comunicazione alla Società e all'impresa beneficiaria dell'avvenuta ammissione ai contributi, nella medesima nota è data indicazione del responsabile dell'unità organizzativa competente per la gestione dell'agevolazione.

Il Comitato può deliberare la concessione di contributi sino al raggiungimento del plafond di risorse attribuito

¹Si intendono per tali le imprese iscritte all'Albo delle Imprese Artigiane e/o annotate con la qualifica di impresa artigiana (sezione speciale) nel Registro delle Imprese da non oltre un anno rispetto alla data di presentazione della domanda alla Banca.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

preventivamente dalla Regione al fondo.

Il contributo in conto canoni e il contributo per la riduzione dei costi di garanzia, corrisposti in forma attualizzata applicando quale tasso di attualizzazione il tasso di riferimento vigente, e quello in conto capitale sono accreditati direttamente all'impresa beneficiaria. A tal fine nella domanda di agevolazione l'impresa deve indicare obbligatoriamente il codice Iban del conto sul quale effettuare gli accrediti.

In ogni caso l'impresa, la Società di locazione finanziaria / Banca che svolge direttamente attività di leasing e l'Associazione Artigiana di categoria presentatrice della domanda, hanno l'obbligo di informare tempestivamente l'Ente gestore in merito a eventuali cause che determinano la decadenza parziale o totale del diritto alle agevolazioni concesse, quali: cessazione dell'attività, cessazione della destinazione aziendale del/i bene/i agevolato/i, anticipata estinzione del finanziamento, revoca del finanziamento, mancata esecuzione del piano di rimborso della locazione finanziaria.

Con cadenza semestrale l'Ente gestore ha l'obbligo di verificare presso le Società la presenza di cause di decadenza parziale o totale del diritto all'agevolazione connesse al contratto di locazione finanziaria.

Le agevolazioni sono concesse dal competente Assessorato su proposta del Comitato tecnico regionale di cui all'art. 37 della legge n. 949/1952. L'Ente istruttore provvede a trasmettere gli elenchi delle imprese beneficiarie in formato elettronico o mediante procedura informatica appositamente realizzata dal predetto Ente con le indicazioni dell'Assessorato medesimo. Il Direttore del Servizio Programmazione e finanziamenti alle imprese del competente Assessorato può autorizzare la concessione delle agevolazioni sino al raggiungimento del plafond di risorse disponibili, successivamente all'espletamento dei controlli e degli adempimenti previsti dalla normativa vigente (richiesta Codice Unico di Progetto, esito verifica adempimento obblighi previdenziali e assistenziali attestata da DURC, esito verifiche articolo 48-bis D.P.R. n. 603/1973, esito verifica antimafia, esito verifica Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, esito verifiche registro debitori della RAS). In particolare, il richiedente dovrà risultare in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori (DURC).

Il richiedente potrà alternativamente produrre idonea certificazione che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti di pubbliche amministrazioni e verificabile attraverso il DURC, di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del medesimo soggetto, a pena di improcedibilità della richiesta di agevolazione.

Analogamente l'Ente istruttore provvede a trasmettere al competente Assessorato anche gli elenchi contenenti gli esiti istruttori negativi.

I provvedimenti di pagamento verranno effettuati dal Servizio Programmazione e finanziamenti alle imprese.

Il contributo in conto canoni è assoggettato al regime fiscale previsto dalla normativa vigente. Le eventuali ritenute vengono effettuate all'atto dell'erogazione del contributo.

Art. 10 Obblighi del beneficiario, revoca delle agevolazioni e controlli

L'Ente gestore si riserva la facoltà di accertare direttamente sia presso la Società che presso l'impresa, la sussistenza per tutta la durata del contratto di locazione finanziaria, delle condizioni e finalità dell'operazione ammessa alle agevolazioni.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

In caso di mancato adempimento dell'obbligo essenziale della destinazione i contributi sono revocati totalmente o parzialmente.

I contributi in conto canoni e in conto capitale potranno, inoltre, essere revocati in caso di mancato adempimento, da parte dell'impresa, dell'obbligo – previsto dall'art. 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300 - di applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro delle categorie e delle zone, salvo specifici casi previsti da leggi e da forme di programmazione negoziata.

I contributi erogati e risultati indebitamente percepiti a seguito di revoca per fatti imputabili all'impresa e non sanabili dovranno essere restituiti dall'impresa stessa all'Ente gestore, maggiorati degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5 p.p. per il periodo intercorrente tra la data di corresponsione dei contributi e quella di restituzione degli stessi.

Nella fattispecie, si applica anche una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da 2 a 4 volte l'importo del contributo indebitamente fruito.

Per fatti non imputabili all'impresa, i contributi indebitamente percepiti saranno maggiorati esclusivamente degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento. Alle operazioni di recupero delle somme nei confronti delle imprese inadempienti provvede l'Ente gestore con le modalità previste dall'art. 9, comma 5 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 123.

Art. 11 – Responsabile del Procedimento e richiesta chiarimenti

Ai sensi della L. n. 241/1990 s.m.i. il responsabile del procedimento è il Direttore del Servizio Programmazione e finanziamenti alle imprese - Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio RAS.

Informazioni e chiarimenti sui contenuti dell'avviso e le modalità di presentazione delle domande potranno essere richiesti all'ente istruttore / alla struttura responsabile secondo le modalità indicate nell'avviso pubblico.

Art. 12 – Informativa sui dati personali e accesso agli atti

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" integrato con le modifiche introdotte dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 si rende noto che:

- tutti i dati richiesti nell'ambito della presente procedura sono trattati esclusivamente per le finalità previste dalla stessa;
- i partecipanti, conferendo i dati richiesti, autorizzano l'utilizzazione dei dati limitatamente agli adempimenti del Bando. Il rifiuto a fornire i dati richiesti determina l'esclusione dalla partecipazione al Bando;
- i dati raccolti possono essere trattati anche per finalità statistiche con gestione sia informatizzata che manuale;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- i dati sono comunicati agli organi e uffici dell'Amministrazione regionale interessata al procedimento ed ai soggetti delegati;
- i dati possono essere comunicati e/o diffusi attraverso: pubblicazioni su quotidiani, siti Internet, comunicazioni dei dati ad altre PP.AA.;
- Il titolare del trattamento dei dati personali di cui al presente Bando è la Regione Autonoma della Sardegna con sede in Cagliari, nella persona del Direttore del Servizio Programmazione e finanziamenti alle imprese tur.programmazione@pec.regione.sardegna.it;
- in ogni momento possono essere esercitati i diritti (cancellazione, modificazione, integrazione, etc.) nei confronti dei Titolari del trattamento, ai sensi dell'art. 7, del decreto legislativo 196/2003, dandone comunicazione al Responsabile del trattamento.

Il diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui all'art. 22 della legge n. 241/1990 e s.m.i., potrà esercitato mediante richiesta scritta e motivata essere trasmessa tramite PEC al Servizio responsabile della procedura di cui al precedente articolo 16. L'istanza di accesso deve indicare gli estremi dei documenti in relazione ai quali viene richiesto l'accesso o gli elementi che ne consentano l'esatta individuazione oltre che alla generalità del richiedente e gli elementi idonei a provare la presenza dell'interesse giuridicamente rilevante e il motivo di legittimazione collegato all'atto/documento richiesto.

Art. 13 - Disposizioni finali

L'Amministrazione regionale, anche per il tramite di soggetti delegati, può procedere in qualsiasi momento ad effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese, sullo stato di avanzamento dell'investimento agevolato e/o sull'osservanza degli obblighi cui sono soggette le imprese beneficiarie, anche successivamente alla data di erogazione dell'aiuto.

Per quanto non espressamente previsto dalle presenti direttive di attuazione si applicano le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

Le presenti direttive di attuazione possono subire modifiche nel corso della sua vigenza.

L'Amministrazione regionale si riserva di utilizzare eventuali norme di riferimento subentranti in materia di aiuti, in relazione ai nuovi orientamenti comunitari vigenti.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Appendice

Elenco delle attività economiche escluse o ammesse con limitazioni

(in base al Regolamento (CE) n.1407/2013 “de minimis”)

Con riferimento alla Classificazione Ateco 2007 sono considerate escluse o ammesse con limitazioni le attività appartenenti alle sezioni:

Attività escluse

A.

Agricoltura, silvicoltura e pesca

Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi

- Coltivazioni di colture agricole non permanenti
- Coltivazione di colture permanenti
- Riproduzione delle piante
- Allevamento di animali
- Coltivazioni agricole associate all'allevamenti di animali: attività mista

Pesca e acquacoltura

- Pesca
- Acquacoltura

C.

Attività manifatturiere

- 10.2 Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi

G.

Commercio all'ingrosso e al dettaglio

- Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca freschi



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi
- 47.23.0 Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi in esercizi specializzati

Attività ammesse con limitazioni

H.

Trasporto e magazzinaggio

- 49.41.0 Trasporto merci su strada

Sono inammissibili gli aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto su strada per conto terzi.

Ciò implica che — nei limiti del tetto di 100.000,00 euro stabilito nell'articolo 3.2 del Regolamento 1407/2013 — tali imprese possono ricevere aiuti *de minimis* per altri tipi di investimenti.

Attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli² previste dall'art. 32 del trattato CE

C.

Attività manifatturiere

- Industrie alimentari
- Industria delle bevande
- Industria del tabacco

Sono inammissibili gli aiuti:

- quando l'importo degli stessi è fissato in base al prezzo o al quantitativo di prodotti di cui all'allegato I del Trattato acquistati da produttori primari o immessi sul mercato delle imprese interessate;
- quando gli stessi sono subordinati al fatto di venire parzialmente o interamente trasferiti a produttori primari.

² **Definizione di prodotto agricolo:** i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura disciplinati dal regolamento (CE) n. 104/2000;

Definizione di trasformazione di un prodotto agricolo: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezione fatta per le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita; **Definizione di commercializzazione di un prodotto agricolo:** la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita. La vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo;

Esemplificazione di attività di preparazione dei prodotti alla prima vendita: la pulitura, il taglio, la cernita, l'essiccazione, la disinfezione, i trattamenti per la conservazione di sementi cereali, riso, semi oleosi, la ceratura, la lucidatura, il confezionamento, la decorticazione, la macerazione, la refrigerazione, l'imballaggio alla rinfusa, la conservazione anche se in atmosfera controllata, l'eliminazione di animali nocivi (roditori o insetti) se effettuate nell'ambito dell'azienda agricola su prodotto destinato alla vendita a imprese di trasformazione o a grossisti.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

G.

Commercio all'ingrosso e al dettaglio

Sono inammissibili gli aiuti:

- quando l'importo degli stessi è fissato in base al prezzo o al quantitativo di prodotti di cui all'allegato I del Trattato acquistati da produttori primari o immessi sul mercato delle imprese interessate;
- quando gli stessi sono subordinati al fatto di venire parzialmente o interamente trasferiti a produttori primari.

Ulteriori esclusioni

Sono altresì esclusi dall'applicazione del Regolamento gli aiuti:

- destinati ad attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività di esportazione;
- condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione.